

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 149-13355.

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni.

(Proposta di deliberazione n. 164).

Punto 8) Proposta di deliberazione n. 164 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni”.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 del Regolamento: **il Consiglio approva a maggioranza dei Consiglieri assegnati.**

Il Consiglio regionale del Piemonte

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di

legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 352/1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista l'approvazione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 13 luglio 2021, n. XI/1928 con la quale si invita ad adottare analoga deliberazione da parte degli altri consigli regionali;

visto l'articolo 93, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione (allegato A),

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonchè per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni

ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, nè all'interno di altri distretti della stessa regione, nè con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonchè, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni

nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?».

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Consiglieri assegnati	51
Maggioranza assegnati	26
Presenti	44
Favorevoli	32
Contrari	4
Astenuti	/
Non votanti	8

Allegato A)

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali), le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sulla separazione, nell'ambito dell'attuale assetto dell'ordinamento giudiziario, delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante.

E' indubbiamente un quesito particolarmente articolato sotto il profilo formale, atteso che coinvolge cinque diversi testi normativi nella sua stesura; ma tale strutturazione del quesito consegue, necessariamente, alla complessità della disciplina da cui non può che discendere, a pena di non regolarità della stessa stesura della richiesta di referendum, una altrettanto complessa articolazione nella formulazione del quesito.

Trattasi, infatti, di non consentire i passaggi, nella magistratura, fra ruoli requirenti, ovvero di pubblico ministero, e giudicanti, ovvero di giudice, intervenendo sulla disciplina che tali passaggi regola, anche nel prevedere i percorsi formativi ed il conseguente giudizio di idoneità che accompagnano i mutamenti di funzione nei termini attualmente consentiti; quanto sopra rimanendo in capo al magistrato la scelta in ordine all'esercizio della funzione, ma in termini di scelta non reversibile.

Si ritiene che tale intervento, che muove dalla consapevolezza che diverse sono le funzioni e quindi le attitudini e professionalità richieste per l'espletamento di compiti istituzionalmente diversi, quale quello del magistrato – pubblico ministero e del magistrato – giudice, possa concorrere al principio del giusto processo.

(omissis)